

COMUNE DI CERVO

(Provincia di Imperia)

PROGETTO DI UTILIZZO DELLE AREE DEMANIALI MARITTIME

Redatte ai sensi degli articoli 5 e 8 del Piano Regionale di Utilizzazione delle Aree Demaniali Marittime (PUD) Regionale - approvato dal Consiglio Regionale con deliberazione n. 18 del 09/04/2002, in applicazione della L.R. n. 13/1999 come modificata dalla L.R. n. 22/2008.

Adottato con delibera Consiglio Comunale n. 4 del 21/01/2010

Nulla osta della Regione Liguria con Decreto Dirigenziale n. 966 del 03/05/2010

Accettate prescrizioni regionali con delibera Consiglio Comunale n. 19 del 08/05/2010

NORME ATTUATIVE

Articolo 5 - Contenuti del Progetto di Utilizzo

Il PUD ha individuato l'organizzazione del tratto di litorale del Comune di Cervo con una nuova strutturazione del fronte mare e nuove regole da rispettare.

E' stata indicata, su rilievo topografico riportato su stralcio di mappa catastale, l'attuale situazione dell'intero litorale e la nuova organizzazione prevista dall'Amministrazione Comunale di Cervo, con indicazione dei nuovi interventi da realizzare in prossimità della foce del torrente Steria (approvati con D.G.R. n. 273/2009) e della nuova spiaggia libera attrezzata in luogo dell'attuale concessione di mq. 15 in località Porteghetto avente ad oggetto "una pedana in legno con ringhiera per il deposito di attrezzature balneari connesse alla balneazione con sovrastante box in legno a protezione di distributori automatici di bevande".

Articolo 6 - Inquadramento generale

Le concessioni demaniali per impianti di balneazione ed i loro rinnovi sono subordinati alla visitabilità degli impianti e all'effettiva possibilità di accesso al mare delle persone handicappate ai sensi della legge 104/1992.

Le nuove spiagge libere attrezzate possono essere concesse esclusivamente all'ente pubblico, ferma restando la possibilità da parte dello stesso di avvalersi della facoltà di cui all'art.45 bis del Codice della Navigazione così come modificato dall'art. 10 della Legge n. 88/2001.

E' vietato sia il rilascio di nuove concessioni per attività di solo deposito e/o noleggio di attrezzature per la balneazione che l'ampliamento di concessioni esistenti di tale natura.

Con riferimento alle predette concessioni, stante la presenza sul litorale della concessione CDM n. 64/2009 (Pratica n. 13037), il Comune prevede, sulla base di specifiche necessità locali e considerato che lo stato dei luoghi (in riferimento alle finalità generali di qualificazione del litorale e al miglioramento dei servizi all'utenza) lo consente, la traslazione e il conseguente riposizionamento della struttura e la trasformazione di tale concessione in attività di somministrazione.

Le eventuali nuove concessioni devono garantire il libero transito del pubblico lungo la battigia in uno spazio di larghezza significativa, da determinarsi in relazione alle caratteristiche del sito e comunque non inferiore a tre metri.

Articolo 7 - Spiagge Libere

Si intende per spiaggia libera ogni area demaniale marittima non data in concessione, idonea per la balneazione e disponibile liberamente e gratuitamente all'uso pubblico .

Nelle spiagge libere il Comune può provvedere alla pulizia, direttamente o attraverso convenzioni con privati o Associazioni.

Eventuali docce, servizi igienici e spogliatoi possono essere installati previa concessione demaniale marittima da rilasciarsi al Comune in quanto servizi a favore della libera balneazione. Detta concessione può comprendere in unico atto tutte le strutture con tale funzione presenti sulle spiagge comunali.

Gli obblighi del Comune relativi a sicurezza della balneazione nelle spiagge libere sono disciplinati nell'Ordinanza della Capitaneria di Porto.

Le spiagge libere devono essere dotate di cestini gettacarte-portarifiuti, almeno uno ogni 20 ml. di fronte.

I tratti di arenile libero aventi un fronte superiore a ml. 25 potranno essere dotati di almeno una doccia libera ed eventuali servizi igienici.

Il Comune, anche d'intesa con privati concessionari, può dotare le spiagge libere di servizi, quali, oltre ai già citati servizi igienici e docce, anche di cabine ad uso spogliatoio. Le dotazioni predette non potranno avere scopo di lucro.

La spiaggia libera dovrà sempre e comunque garantire il pieno godimento della stessa nei suoi usi più tradizionali legati unicamente al sole e al mare.

Articolo 8 - Stabilimenti balneari

Gli stabilimenti balneari sono strutture poste su aree demaniali che svolgono attività di natura economica, attinenti alla fruizione turistica degli arenili, mediante offerta al pubblico di aree attrezzate per la balneazione dotate di cabine, spogliatoi, servizi igienici e docce.

Gli stabilimenti balneari possono altresì essere dotati di impianti e attrezzature per somministrazione di alimenti e bevande, sulla base di quanto previsto dal capo VI della Legge Regionale 2 gennaio 2007 n. 1 (testo unico in materia di commercio), per l'esercizio di attività connesse alla balneazione, nonché attinenti al benessere della persona, lo svago e altre forme del tempo libero, purchè in possesso delle relative autorizzazioni.

Gli stabilimenti balneari, per lo svolgimento e la qualificazione di tale attività, devono dotarsi di servizi ed attrezzature per garantire i seguenti servizi minimi :

- pulizia delle spiagge in concessione;
- sorveglianza e salvamento in mare nel rispetto di quanto disposto in merito dall'Autorità Marittima competente;
- servizi igienici in numero adeguato alla ricettività degli impianti (e comunque minimo n. 2 ogni 60 cabine);
- cabine riservate all'uso dei clienti e/o affidate ad uso spogliatoio, anche a rotazione;
- sdraio, sedie, lettini, ombrelloni o altra attrezzatura similare, posti a disposizione della clientela per uso giornaliero o anche attraverso la stipula di specifici abbonamenti;
- punto di primo soccorso;
- accessibilità e fruibilità delle aree e delle attrezzature dello stabilimento da parte delle persone disabili.

La disciplina relativa alle zone dell'arenile e delle sue attrezzature è regolamentata dalle Norme di Attuazione del P.R.G. vigente relativo alla zona Fc.

Principali requisiti per gli stabilimenti balneari :

1.	numero minimo di cabine installate	5
2.	rapporto minimo tra "fronte a mare e numero cabine installate	8 ml/cab.
3.	altezza massima delle strutture in cui sono installate le cabine	3,00 m.
4.	numero minimo di "unità di servizio igienico" , complete di wc, lavabo e vasca lava piedi	1
5.	numero minimo di docce	1
6.	numero minimo di docce all'aperto	1

Articolo 9 - Spiagge Libere attrezzate

E' definita spiaggia libera attrezzata ogni area demaniale marittima in concessione a ente pubblico o soggetto privato (per le concessioni già rilasciate a privati prima dell'entrata in vigore del PUD, come disciplinato dalle Linee Guida per le spiagge libere e libere attrezzate emanate dalla Regione Liguria con Deliberazione n. 512 in data 24.05.2004) che eroga servizi legati alla balneazione direttamente o con affidamento a terzi.

La spiaggia libera attrezzata è caratterizzata da accesso libero e gratuito. Il concessionario deve garantire i seguenti servizi minimi, che sono forniti gratuitamente :

- pulizia
- sorveglianza
- salvamento
- servizi igienici

Articolo 10 - Disciplina delle spiagge libere attrezzate

Per le spiagge libere attrezzate devono essere rispettate le seguenti disposizioni :

- a) le condizioni di accesso libero e gratuito, i servizi gratuiti e quelli a pagamento devono essere chiaramente indicati attraverso un apposito cartello ben visibile all'ingresso della concessione;
- b) deve essere garantita la visitabilità e l'effettiva possibilità di accesso al mare delle persone handicappate ai sensi della Legge 05 febbraio 1992 n. 104;
- c) devono essere favorite le migliori e più ampie condizioni di accesso evitando percorsi obbligati che prefigurino controlli del gestore sull'utente o per cui l'utente si senta in dovere di richiedere un servizio a pagamento;
- d) non è consentita la stipula di abbonamenti né altri tipi di prenotazione dei servizi e attrezzature;
- e) la superficie occupata dai volumi di servizio di qualunque natura (chioschi bar, spogliatoi, docce, servizi, ecc.) non può superare il 20 % dell'area in concessione e comunque non eccedere 50 mq. di superficie coperta. Tale limite può essere derogato previo nulla-osta regionale con la procedura di cui all'art. 6 del PUD, in caso di particolari dimensioni della spiaggia o particolare offerta di servizi. Ai fini del computo

di cui sopra non si tiene conto delle superfici utilizzabili poste al di sotto di infrastrutture esistenti (quali, ad esempio, strade e passeggiate a mare), fermo restando che in tal caso occorre ridurre al minimo l'occupazione della spiaggia;

- f) tutte le strutture devono essere di facile rimozione, realizzate preferibilmente in legno e poste in posizione idonea a produrre il minore impatto visivo e ingombro al libero transito verso mare nonché essere corredate da elementi di arredo a verde;
- g) il numero di cabine spogliatoio non può essere superiore a 10;
- h) l'eventuale noleggio di ombrelloni, sdraio, lettini avviene giornalmente e su richiesta fermo restando che almeno il 50 % dell'area in concessione e il 50 % del fronte mare devono rimanere liberi da ogni tipo di attrezzatura del gestore. Il Comune, anche in relazione alle caratteristiche e dimensioni dell'area in concessione, fissa le modalità di occupazione della zona in cui possono essere collocate le attrezzature secondo le seguenti disposizioni :

1. le attrezzature vengono poste sulla spiaggia solo al momento della richiesta e le stesse devono essere tolte nel momento in cui il cliente non ne faccia più uso;
2. le attrezzature possono essere collocate anche in assenza o attesa del cliente. In tal caso devono essere rispettate le seguenti distanze minime calcolate tra paletti dell'ombrellone ovvero di altri sistemi di ombreggio: metri 2,5 tra file e metri 2 tra ombrelloni sulla stessa fila . Tali distanze sono indicative e potranno essere modificate dalla Regione a richiesta dei Comuni ed in relazione a particolari esigenze.

- i) sono consentite attività complementari alla balneazione purché connesse all'uso del mare e della spiaggia (beach volley, noleggio canoe, surf, immersioni, ecc.) e non comportanti, a meno che l'estensione del fronte mare non lo consenta, la necessità di corridoi di lancio. In ogni caso l'occupazione da parte di queste attrezzature deve rientrare nella quota del 50 % dell'area in concessione di cui al punto precedente .

Le spiagge libere attrezzate possono altresì essere dotate di impianti e attrezzature per somministrazione di alimenti e bevande, sulla base di quanto previsto dal capo VI della Legge Regionale 2 gennaio 2007 n. 1 (testo unico in materia di commercio), per l'esercizio di attività connesse alla balneazione, nonché attinenti il benessere della persona, lo svago e altre forme del tempo libero, purché in possesso delle relative autorizzazioni.

Le spiagge libere attrezzate forniscono a richiesta e dietro corrispettivo la prestazione di servizi quali :

- chiosco bar;
- cabinoni ad uso spogliatoio;
- docce calde;
- ombrelloni;
- sdraio e lettini;
- aree attrezzate per il gioco.

Le spiagge libere attrezzate potranno essere dotate di locali magazzino e per le attrezzature relative alla spiaggia dimensionati in base alle esigenze e realizzati con strutture di facile rimozione.

Potranno essere realizzati basamenti mobili, in legno o piastrelloni di cemento colorato, nel rispetto di quanto previsto dalle presenti norme.

La posizione e la dimensione della spiaggia libera attrezzata prevista nel litorale di Cervo è riportata nella tavole 6.

Articolo 11 - Gestione delle spiagge libere attrezzate

La gestione delle attività della spiaggia libera attrezzata in concessione ad Ente Pubblico può essere esercitata direttamente dall'Ente Pubblico concessionario, oppure con affidamento a terzi delle attività, ai sensi dell'art. 45 bis del Codice della Navigazione:

1. con affidamento diretto a istituzioni, aziende speciali anche consortili, società a capitale prevalentemente pubblico nonché ad associazioni costituite o partecipate dall'ente locale. L'intera gestione deve essere esercitata dall'azienda, società o associazione affidataria;
2. con convenzione o cooperative sociali per la fornitura di beni e servizi ai sensi dell'art. 5 della legge 8 novembre 1991 n. 381 e ss. mm.;
3. con affidamento a privati secondo procedure ad evidenza pubblica.

Qualora il Comune mettesse a disposizione del gestore manufatti o attrezzature dal cui uso questi tragga utile (quali ad esempio un chiosco bar, ombrelloni, ecc.), potrà richiedere al gestore un ulteriore corrispettivo, finalizzato all'ammortamento nel periodo di gestione delle spese effettuate e al recupero di quelle per la manutenzione.

I criteri di scelta del gestore dovranno privilegiare la professionalità e la proposta di offerta di servizi qualitativamente più interessante.

La durata della gestione non potrà superare quella della concessione né prevedere clausole di rinnovo automatico.

Il contratto di affidamento dell'attività di gestione dovrà prevedere:

- il dettaglio delle prestazioni richieste al fine di garantire una corretta gestione dell'area demaniale marittima;
- la clausola risolutiva in caso di inottemperanza del gestore a tali prestazioni e i risarcimenti dovuti a fronte degli adempimenti.

Il tetto massimo delle tariffe dei servizi legati alla balneazione (noleggio sdraio e ombrelloni, docce, ecc.) sarà fissato dal Comune, secondo criteri che garantiscano l'economicità della gestione e l'uso sociale della spiaggia.

Articolo 12 - Attrezzature turistiche a mare

Per quanto riguarda i corridoi di transito, la loro localizzazione dovrà tenere conto delle esigenze di sicurezza della balneazione sia negli specchi acquei antistanti le spiagge libere che in quelle antistanti le aree in concessione.

Per i nuovi corridoi di lancio, da posizionare secondo i criteri stabiliti dall'Autorità Marittima, si potranno prevedere i seguenti criteri:

- nuovi corridoi di lancio richiesti dai concessionari, possibilmente ai lati della concessione;
- previsione di nuovi corridoi per associazioni di pescatori ecc.

Il corridoio di lancio dovrà prevedere l'uso pubblico, nel rispetto delle norme di sicurezza previste dalla Capitaneria di Porto.

Il rilascio di nuove concessioni o subentri per l'installazione di gavitelli o la creazione di punti di ormeggio deve avvenire nel rispetto dei requisiti di sicurezza, dei valori paesistico ambientali della costa, della tutela dei fondali e delle acque nonché degli altri usi del litorale.

Articolo 13 - Sicurezza della balneazione

Sia presso gli stabilimenti balneari che presso la spiaggia libera attrezzata dovrà essere garantita la sicurezza dei bagnanti.

Pertanto il soggetto gestore sarà tenuto a predisporre un idoneo servizio di sorveglianza, in accordo con le leggi e normative vigenti e nel rispetto di quanto disciplinato in materia dalla Capitaneria di Porto con l'Ordinanza relativa alla Sicurezza Balneare.

Articolo 14 - Manutenzione delle concessioni rilasciate a scopo turistico-ricreativo

I soggetti gestori saranno tenuti ad effettuare, a loro cura e spese, la pulizia e la manutenzione anche invernale delle zone concesse. Saranno inoltre tenuti a curare la manutenzione dei manufatti pertinenziali e dovranno provvedere alla rimozione delle opere mobili nei termini indicati nel Decreto relativo alla "Disciplina delle Attività Balneari e di esposizione al sole" emanato dal Comune di Cervo e nel rispetto di quanto previsto nei titoli concessori.

L'inadempienza circa quanto sopra potrà essere motivo di revoca della concessione.

Articolo 15 - Strutture precarie all'interno dell'area in concessione.

Nell'ambito dell'area marittima in concessione, gli impianti, i manufatti, le opere e le strutture di svago, di abbellimento o necessari per la loro concreta migliore fruibilità da parte degli utenti - con particolare riguardo ai disabili - quali giochi per bambini, fioriere, camminamenti pedonali, purché poggiati e non fissati al suolo, possono essere collocati sul demanio marittimo previa semplice comunicazione all'Ufficio Demanio del Comune.

Nelle zone di mare territoriale comprese nella concessione possono essere altresì collocati, con le medesime procedure, impianti manufatti ed opere temporaneamente ancorati, privi di propulsori, facilmente amovibili e non preclusivi di altre legittime utilizzazioni dello specchio acqueo.

Con le stesse modalità di cui al comma precedente possono essere effettuate, all'interno di una zona demaniale marittima o del mare territoriale in concessione, riallocazioni di impianti, manufatti, opere e, in genere, strutture mobili comunque previsti nel titolo concessorio, per meglio soddisfare le esigenze di funzionalità.

Articolo 16 - Sistemazione invernale degli arenili.

Le operazioni di allestimento, propedeutiche all'apertura degli stabilimenti balneari, possono essere effettuate nel periodo dal 1° marzo al 31 maggio. Le operazioni di smontaggio per la chiusura degli stabilimenti devono concludersi entro e non oltre il 31 ottobre.

Nei periodi di esecuzione delle operazioni di cui al precedente punto 1, l'arenile dovrà essere delimitato e interdetto all'accesso del pubblico.

Durante il periodo di non operatività degli impianti, la sistemazione dell'arenile in concessione dovrà avvenire in maniera ordinata. Qualora se ne verifichi la necessità il concessionario è autorizzato, al solo fine di salvaguardare l'arenile e le strutture in concessione, a realizzare modesti cumuli di sabbia.

Al di fuori della stagione balneare, è consentito lasciare sugli arenili, temporaneamente ed in maniera sicura e ordinata, senza creare intralcio al libero transito, natanti privi di selle, invasi e/o altri apparati di sostegno.

Articolo 17 - Disposizioni normative aggiuntive

Considerata la finalità e l'uso sociale delle spiagge libere attrezzate, i servizi forniti all'utenza dovranno avere prezzi al pubblico inferiori rispetto agli analoghi servizi forniti dagli stabilimenti balneari di categoria più bassa.

Oltre le disposizioni contenute nel presente Progetto di Utilizzo sono da osservarsi le indicazioni e le normative in merito contenute negli strumenti della programmazione e pianificazione comunale e regionale, con particolare riferimento alle misure per garantire la libera fruizione dei litorali, la tutela del paesaggio, la difesa delle spiagge e degli ecosistemi costieri come indicati nel Piano Territoriale di Coordinamento della Costa, nei Piani delle Aree Protette, nei Piani di Bacino.

Articolo 18 - Fruibilità delle aree demaniali

Le Tavole 5 e 6 allegate al presente Piano di Utilizzo individuano gli accessi ed i percorsi pedonali per accedere alle aree demaniali.

Gli accessi alle spiagge libere dovranno essere garantiti anche attraverso l'accesso agli stabilimenti balneari, limitatamente all'orario di apertura delle strutture balneari (al fine della sicurezza e salvaguardia degli impianti e delle attrezzature esistenti).

Articolo 19 - Opere marittime e ripascimenti

Il rilascio di nuove concessioni di opere marittime per la difesa della costa e l'autorizzazione per rinascimenti strutturali sono subordinati alla verifica della rispondenza dei relativi progetti ai criteri e alle indicazioni del PTC della Costa nonché alle linee guida adottate dalla Regione Liguria ai sensi dell'art. 3 comma 1 lettera a) della L.R. n. 13/1999 e ss. mm. ed ii.

Ai fini dell'applicazione dell'art. 5 lettera a) della L.R. n. 13/1999, si intendono per "interventi stagionali di ripascimento volti a ripristinare i profili costieri precedenti agli interventi erosivi" (subordinati al rilascio da parte del Comune del prescritto titolo autorizzativo nel rispetto della normativa vigente) gli interventi di trasferimento di materiale di spiaggia all'interno della stessa unità fisiografica o gli interventi con materiale di diversa provenienza che comunque comportino una movimentazione di inerti non superiore a 10 mc. per metro lineare/anno.

Articolo 20 - Linee guida per nuovi manufatti

L'ubicazione di nuovi manufatti o la nuova sistemazione di quelli esistenti dovrà avvenire nel rispetto dell'art. 8 punto 15 del Piano di Utilizzazione delle Aree Demaniali Marittime (PUD) Regionale.

A tale scopo dovrà essere mantenuta la visuale verso mare, sia dai percorsi pedonali che da quelli viari e ferroviari su tutta l'area demaniale. Se ciò non fosse possibile dovrà essere richiesto uno specifico studio al fine di mantenere opportuni varchi visivi.

Di norma non sono ammessi interventi volti a realizzare su aree demaniali opere fisse quali basamenti in cemento, scalinate, muretti di recinzione, ecc.

Sono ammesse esecuzioni di opere fisse, compatibilmente con il rispetto del paesaggio e qualora giustificate per l'adeguamento a normative vigenti od in caso di particolare esigenze opportunamente motivate, a seguito di specifica istruttoria riconducibile alla fattispecie richiesta.

La presente norma rispetta quanto contenuto nel Regolamento Edilizio Comunale ed è stata integrata anche alla luce delle indicazioni contenute nel PUD, relativamente all'inserimento paesistico delle opere edilizie, delle cabine e dei percorsi sull'arenile.

Articolo 21 - Codici dei materiali

Basamenti fissi esistenti

Potranno essere rivestiti con piastrelloni in cemento formato 40x40/50x50, o potranno essere finiti in cemento colorato (da concordarsi con l'Ufficio Tecnico Comunale). E' ammesso il rivestimento in legno.

Basamenti mobili (esistenti o di nuova realizzazione)

Potranno essere :

- in struttura in ferro o legno a cui potranno essere applicati piastrelloni in cemento, anche del tipo colorato (da concordarsi con l'UTC) , formato 40x40/50x50;
- in piastrelloni in cemento formato 40x40/50x50 , anche del tipo colorato (da concordarsi con l'UTC);
- in elementi in legno.

Recinzioni a delimitazione stabilimenti balneari

Le delimitazioni laterali tra le aree in concessione per stabilimenti balneari e spiagge libere attrezzate dovranno essere realizzate con struttura "a giorno" in legno, a disegno semplice, sia in colore naturale che in colore concordato con l'UTC, oppure in corda, senza limitare la visibilità.

Sono vietate le recinzioni con rete metallica, cordoli in cemento con ringhiere.

Recinzioni aree parcheggi, aree servizi, o per delimitazione aree private confinanti con aree demaniali.

Le recinzioni potranno essere realizzate con cancellate in ferro, di disegno semplice e di foggia tradizionale, oppure in legno anche in questo caso di disegno semplice.

L'altezza massima potrà essere di mt. 2,00 (compresi eventuali muretti di sostegno aventi altezza massima di cm. 50). La scelta dei colori sarà da concordare con l'UTC.

Tali manufatti non dovranno comunque limitare la visuale verso il mare.

Scoli di acque meteoriche

Al fine di regolamentare lo sbocco a mare degli scarichi delle acque piovane sarà possibile prevedere, sul tratto litoraneo, l'arginatura mediante posa in opera di materiale lapideo o canali di scolo in calcestruzzo, modulari, rimovibili.

Cabine

Le cabine dovranno avere tipologia, forme e dimensioni tipiche delle strutture balneari, preferibilmente in legno, in alternativa potranno essere realizzate con profili metallici verniciati, struttura ancorata su basamento o su apposita piattaforma.

Il colore dovrà essere concordato con l'U.T.C. e giustificato in caso di particolari motivi compositivi con riguardo alle tipologie limitrofe esistenti.

Le cabine in profili metallici dovranno essere completamente verniciate, senza lasciare nessun elemento (es. porta) in colore naturale.

Chioschi e dehor

Ai fini del presente Progetto di Utilizzo si intende per "chiosco" una struttura con tecnologie tali da consentirne l'agevole smontaggio e la rapida rimozione, posta area demaniale o spazio pubblico di uso pubblico e adibita a rivendita di giornali e periodici, bar, conforme come destinazione e ubicazione a quanto previsto dai piani comunali relativi alla rete di vendita.

Per "dehor" si intende una struttura facilmente rimovibile con copertura in materiale leggero (telo, canniccio, ecc.) , appositamente delimitato e prospiciente un esercizio pubblico, occupato dal rispettivo titolare per adibirlo esclusivamente all'accoglienza dei clienti.

I chioschi se e in quanto installabili a norma del vigente Strumento Urbanistico Generale, nonché i dehor, possono essere realizzati ed attrezzati esclusivamente seguendo i criteri di cui al Regolamento Edilizio Comunale.

Insegne commerciali

Le insegne commerciali devono essere studiate in funzione dell'ambiente architettonico in cui si inseriscono con materiali, colori e forme adeguate al carattere degli edifici esistenti.

Le insegne e le scritte commerciali in genere devono essere corrette e decorose nella forma e nel contenuto di iscrizioni e immagini.

Le insegne e le scritte commerciali sono soggette alle seguenti disposizioni:

- le insegne luminose al neon non sono ammesse;
- non devono avere strutture di sostegno appariscenti o comunque tali da deturpare l'aspetto dei fabbricati;
- devono rispettare le caratteristiche architettoniche degli edifici e armonizzarsi con le altre insegne;
- non devono essere di dimensioni eccessive;
- l'illuminazione delle stesse potrà avvenire mediante luce indiretta, posteriore oppure, nel caso di quelle in lamiera dipinta, illuminate con corpi illuminanti posti al di sopra dell'insegna stessa;
- dovranno essere realizzate con materiali pregiati, nel rispetto delle caratteristiche architettoniche del contesto ed in accordo con l'U.T.C.

Articolo 22 - Aree verdi

Dovrà essere previsto il mantenimento decoroso delle aree verdi esistenti ed il loro potenziamento dovrà avvenire nel rispetto di quanto disposto dal Regolamento Edilizio Comunale.

E' comunque vietata la piantumazione di essenze arboree ed arbustive che possono provocare una barriera alla visuale verso mare.

Articolo 23 - Fonti di Riferimento

Le funzioni amministrative sul demanio marittimo e le zone del mare territoriale sono esercitate in conformità alle norme contenute nel Codice della Navigazione, nel Regolamento di Esecuzione del Codice della Navigazione, nella Legge n. 494/1993 e successive modifiche, nell'art. 10 della Legge 88/2001, nella L.R. n. 13/1999 e successive modifiche e integrazioni, nella L.R. n. 1/2002, nel PUD Regionale approvato con Deliberazione n. 18 in data 09.04.2002, nelle Linee Guida per le Spiagge Libere e Libere Attrezzate approvate con delibera della Giunta Regionale n. 512 in data 21/04/2004, nella Legge n. 296/2006 (Finanziaria 2007), nella L.R. n. 22/2008 e nelle disposizioni, circolari e regolamenti vigenti in materia.

Cervo _____

La Responsabile del Servizio Demanio
(DELFINO Marisa)